

— il TFP, contrariamente a quanto affermato al punto 50 della sentenza impugnata, sarebbe tenuto ad esaminare l'eccezione di illegittimità della regola degli otto anni, motivo che è stato fornito al momento del rigetto della domanda di proroga del contratto di agente temporaneo.

- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha considerato che l'AACC aveva adottato la decisione contestata nel rispetto dell'interesse del servizio, mentre lo stesso TFP avrebbe constatato che la Commissione ha riconosciuto all'udienza che solo i vincoli di bilancio avrebbero potuto essere invocati per motivare l'atto impugnato in primo grado. La ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il suo obbligo di motivazione e il suo obbligo di esaminare tutte le violazioni del diritto dinanzi ad esso dedotte non facendo alcun riferimento all'argomentazione della ricorrente relativa alla contraddizione tra la motivazione concernente la soppressione di posti in ragione di vincoli di bilancio e la creazione di nuovi posti per agenti temporanei di grado AD9.

Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Montres Tudor (GLAMOUR)

(Causa T-1/13)

(2013/C 86/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti T. Raab, H. Lauf e V. Ahmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Montres Tudor SA (Ginevra, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, del 10 ottobre 2012, procedimento n. R 0231/2012-2;
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GLAMOUR» -domanda di marchio comunitario n. 9 380 916

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione internazionale avente effetto nella Comunità «TUDOR GLAMOUR» per prodotti della classe 14

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 gennaio 2013 — Sherwin-Williams Sweden/UAMI — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)

(Causa T-12/13)

(2013/C 86/30)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Svezia) (rappresentante: avv. L. Ström)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Akzo Nobel Coatings International BV (Arnhem, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, R 2085/2011-1, del 18 ottobre 2012 (la quale conferma la decisione della divisione di opposizione, opposizione n. B 1 717 142, del 9 agosto 2011);
- aggiudicare le spese in favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ARTI» per prodotti della classe 2 — Registrazione di marchio comunitario n. 9 017 427

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio in Benelux n. 753 216 e registrazione di marchio internazionale n. 872 478 del marchio denominativo «ARTITUDE» per prodotti della classe 2

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — MasterCard International/UAMI — Nehra (surfpin)

(Causa T-13/13)

(2013/C 86/31)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: MasterCard International, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Bolter e C. Sawdy, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sheetal Nehra (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5 del regolamento sul marchio comunitario;
- accogliere in toto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio della controinteressata;
- in subordine, accogliere l'opposizione proposta dalla ricorrente in relazione a quei servizi per i quali venga accertata l'esistenza di un rischio di confusione e/o per i servizi per i quali si determini che sussiste il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio della ricorrente o rechi pregiudizio agli stessi; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo nei colori blu, bianco e nero contenente l'elemento denominativo «surfpin» e raffigurante tre cerchi che si intersecano, per servizi della classe 36 — Domanda di marchio comunitario n. 8 368 862

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi figurativi in diversi colori che raffigurano cerchi che s'intersecano, alcuni dei quali contengono gli elementi denominativi «MasterCard Worldwide» o «MasterCard» — registrazione di marchio comunitario n. 5 198 585; registrazione di marchio comunitario n. 5 198 494, registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 425 471; registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 429 669; registrazione di marchio comunitario n. 5 646 261; registrazione di marchio comunitario n. 761 221; registrazione di marchio comunitario n. 5 646 492 e registrazione di marchio comunitario n. 5 646 609 per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4, e 5 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 gennaio 2013 — Seal Trademarks/UAMI — Exel Composites (XCEL)

(Causa T-14/13)

(2013/C 86/32)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Australia) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Exel Composites Oyj (Mäntyhäyry, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'11 ottobre 2012; o
- in subordine, modificare la medesima, in quanto contraria agli articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (condannando espressamente l'UAMI alle spese).

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente